

le fatture di vendita all'estero della merce e, quindi, di non poter verificare che si trattasse della stessa merce. Quanto all'acquisto di merce per euro 43.120,60, esso era da inquadrare in una gestione ordini confusa, di cui si è rilevata la incongruità, dato che la (omissis) s.r.l., sostanzialmente inattiva, acquistava beni poi utilizzati da (omissis) s.r.l. che, a sua volta, la rivendeva a terzi.

(omissis) s.r.l., in realtà, era risultata essere una specie di vaso comunicante della (omissis) s.r.l. ormai in crisi, consentendole di operare sul mercato a magazzino e casse vuote, attraverso un meccanismo di reciproche forniture, di resi merce e di partite in compensazione, per cui (omissis) s.r.l. fronteggiava gli ordini della clientela con il magazzino di (omissis) s.r.l., acquistava le forniture con le partite in compensazione, in un sistema di radicale confusione tra le due società, scaricando su (omissis) s.r.l. i costi ed attribuendo i ricavi, invece, a (omissis) s.r.l.

In realtà, già il primo giudice aveva ampiamente spiegato come (omissis) s.r.l. fosse stata costituita in data 11/07/2005, con sede operativa nei locali della (omissis) s.r.l., con il compito di commercializzare e distribuire i prodotti della (omissis) s.r.l., e che l'episodio distruttivo di euro 103.873,00 era scaturito dal rinvenimento, da parte del curatore, di una fattura di "reso merce" di detto importo, alla quale, tuttavia, non corrispondeva alcuna merce rinvenuta presso i magazzini di (omissis) s.r.l., mentre le due fatture di vendita esibite dalla difesa per giustificare il mancato rinvenimento della merce - che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero state vendute ad un cliente turco ed a un cliente serbo - apparivano del tutto incongrue, in quanto risalenti ad un mese prima della fatture "reso merce" e non corrispondevano, nel totale degli importi, pari ad euro 93.321,00, al valore della merce resa; quest'ultima, inoltre, era indicata in fattura in maniera del tutto generica, in quanto il documento era privo della descrizione dei prodotti, della loro quantità e del loro valore nominale, oltre che di qualsivoglia riferimento al documento di trasporto cui avrebbe dovuto riferirsi il reso, impedendo, in tal modo, di comprendere a quale fornitura precedentemente consegnata da (omissis) s.r.l. a (omissis) s.r.l. si riferisse la nota di restituzione.

In relazione alla somma di euro 34.120,60, inoltre, la sentenza di primo grado aveva evocato le deposizioni dei testi (omissis) tutti dipendenti di (omissis) s.r.l., i quali avevano riferito della confusione tra la gestione degli ordini e delle consegne tra le due società, apparendo il nome di (omissis) s.r.l. sugli ordini dei fornitori, mentre i pagamenti venivano incassati da (omissis) s.r.l.; la deposizione del teste (omissis), evocata dalla difesa in ricorso, era stata, quindi, ritenuta insufficiente già dal primo giudice, in quanto i pagamenti che il teste aveva indicato erano risultati difficile riferibilità a singole operazioni; il primo giudice, quindi, aveva inquadrato detta vicenda in un più ampio contesto, in cui

la (omissis) s.r.l., così come la (omissis) s.n.c., costituiva una sorta di vaso comunicante per la gestione operativa e contabile della (omissis) s.r.l., ormai in piena crisi di liquidità, al fine di consentire a quest'ultima di continuare ad operare sul mercato.

Ne consegue che, anche in relazione a dette vicende, riguardanti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, le argomentazioni difensive non appaiono essersi confrontate con la complessiva motivazione delle sentenze di merito, risolvendosi, quindi, in doglianze reiterative del gravame e, in concreto, superate dalla motivazione, oltre che ai limiti dell'inammissibilità, in quanto basate su deposizioni testimoniali e documentazione di cui la Corte di legittimità non dispone.

3. Quanto alla bancarotta documentale - le cui connotazioni risultano ampiamente descritte dalle sentenze di merito, quanto alla caotica tenuta della contabilità medesima - la difesa non contesta la sussistenza dei fatti, ma solo la riferibilità degli stessi all' (omissis), affermando che ad occuparsi della contabilità fosse esclusivamente lo (omissis).

La Corte di merito, ripercorrendo le argomentazioni del primo giudice, ha osservato come l' (omissis) avesse una profonda conoscenza dello stato economico della società, oltre ad essere colui che prendeva le decisioni di tipo gestionale, che, data la loro natura, erano strettamente ricollegabili alla modalità confusa di tenuta della contabilità.

Anche in riferimento alla bancarotta documentale, quindi, i motivi sono reiterativi del gravame, oltre che evocativi di una vicenda - quella relativa all'asserita truffa patita dal (omissis) - di cui questa Corte, in quanto giudice della legittimità, non può in alcun modo conoscere e che, in ogni caso, è semplicemente evocata, prescindendo da qualsivoglia ricorso al principio di autosufficienza del ricorso.

4. Fondata, invece, risulta la doglianza inerente il decorso del termine massimo di prescrizione della bancarotta preferenziale, pari ad anni sette mesi sei, in assenza di cause di sospensione del decorso della prescrizione; ne deriva, quindi, che il reato risulta estinto alla data del 20/04/2014, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.

Ne discende, sul punto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo A3), estinto per prescrizione.

Le altre doglianze riferite alla fattispecie di bancarotta preferenziale sono assorbite dalla declaratoria di prescrizione, dovendosi solo rilevare come, in ogni caso, non fosse neanche ipotizzabile alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto l'assoluzione in appello del coimputato (omissis) non aveva determinato alcun mutamento del fatto ascritto all' (omissis), né della condotta a questi attribuita.

5. In riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha rilevato, con motivazione immune da censure logiche, come i rilievi difensivi sulla pena fossero parzialmente fondati e, pertanto, ha diversamente modulato, in favore dell'imputato, la pena inflitta, riducendola, anche alla luce della transazione conclusa dall'imputato, che è stata, quindi, specificamente valorizzata; la sentenza ha, tuttavia, considerato come fossero del tutto immutate le considerazioni poste a fondamento del già operato criterio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del numero e della qualità delle circostanze aggravanti, evidenziate dal primo giudice.

6. Quanto all'applicazione dell'indulto, deve essere osservato, anzitutto, che trattasi di questione che può essere fatta specificamente valere in sede esecutiva, ricordandosi il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, potendosi ottenere l'applicazione dell'indulto in sede esecutiva, il motivo di ricorso circa l'omessa pronuncia del giudice del gravame sull'applicazione della causa estintiva della pena risulta inammissibile per carenza di interesse, salvo il caso in cui detta applicazione sia stata negata in sede di appello, cosa che, nel caso in esame, non si è verificato (Sez. 2, sentenza n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269800; Sez. 2, sentenza n. 11186 del 09/02/2016, Dama, Rv. 266353).

A ciò deve aggiungersi che, inoltre, la difesa non ha in alcun modo provato che le condotte ascritte al ricorrente fossero state poste in essere in epoca compatibile con l'applicazione dell'indulto; al contrario, deve dirsi che la data del commesso reato, coincidente con la sentenza dichiarativa di fallimento, è quella del 20/10/2006, quindi posteriore al limite normativo di applicazione dell'indulto, coincidente con il 02/05/2006.

Quanto alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato, piuttosto che come condizione obiettiva di punibilità, va detto, per quanto di rilievo in questa sede, che il Collegio aderisce all'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; pertanto, il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito (Sez. 5, sentenza 09/12/2014, dep. 23/04/2015, Caprara ed altri, Rv. 263244; Sez. 5, sentenza n. 48739 del 14/10/2014, Grillo Luigi, Rv. 261299; Sez. 5, sentenza n. 26548 del 19/03/2014, Nauner, Rv. 260477; Sez. 1, sentenza n. 1825 del 06/11/2006, Iacobucci, Rv. 235793; Sez. 1, sentenza n. 4859 del 27/10/1994, dep. 17/01/1995, Ferrari, Rv. 200019).

Come noto, un diverso, più recente, orientamento giurisprudenziale ha affermato, invece, che la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento

estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore - di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni - segue la dichiarazione di fallimento (Sez. 5, sentenza n. 53184 del 12/10/2017, Fontana, Rv. 271590; Sez. 5, sentenza n. 4400 del 06/10/2017, dep. 30/01/2018, Cragnotti ed altri, Rv. 272256; Sez. 5, sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388).

Nell'economia del presente ricorso non è di immediata rilevanza l'ulteriore approfondimento della problematica, se non in riferimento al profilo dell'indulto, in tal sede rilevante.

A tale proposito va ricordato che proprio la sentenza Santoro, citata, ha osservato: *"Quanto poi ai profili dell'amnistia e dell'indulto (art. 79, comma terzo, Cost., che si sovrappone agli artt. 151, comma terzo e 174, comma terzo, cod. pen.), l'unitaria considerazione degli istituti e il fatto che, come puntualmente rilevato in dottrina, anche l'amnistia, che pure costituisce causa di estinzione del reato, ha riguardo non all'aspetto offensivo di quest'ultimo, ma alla sua punibilità, giustificano la conclusione in base alla quale assume valore determinante il momento del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità (e anche questa conclusione è coerente con i risultati raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte: v. Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio, Rv. 213867)."*

Ne discende, quindi, secondo l'impostazione della detta pronuncia, che, operando l'indulto come causa estintiva della pena, la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale - natura che non muta, sia che la si qualifichi elemento costitutivo del reato di bancarotta prefallimentare, sia che la si qualifichi condizione obiettiva di punibilità - e, come tale, costituisce il riferimento cronologico necessario al fine di valutare l'applicazione o meno dell'indulto.

L'affermazione contenuta nella sentenza Santoro, in realtà, si fonda - come emerge testualmente - sul richiamo alla sentenza Di Maio, a sua volta ascrivibile ad un orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, ancorché in epoca non recentissima, ha affrontato il profilo inerente l'incidenza della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto.

In particolare la Sez. 5, sentenza n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio ed altri, Rv. 213867, in motivazione, ha rilevato che: *"Già con s.u. 25.1.58 (Castagno, Giust. pen. 1958; II, 513, nota), si è stabilito che la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo dei delitti di bancarotta. Da allora la giurisprudenza è costante (cfr. sez. V, 28.1.76, Galli; idem 9.6.87, Piromallo, CED, rv. 176143; sez. I, 17.1.95, Ferrari, proprio in*

materia di indulto; id. rv. 200019 e 25.6.96, rv. 205.164).  
In sintesi, il tempo di commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 L.F., giusto l'art. 238 s.L. è quello che decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, e questo è il tempo che va rapportato al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, se non altrimenti specificato dalla legge di previsione.

L'assunto teorico che la dichiarazione di fallimento è da considerarsi condizione obiettiva di punibilità, non sposta il problema. Difatti, parte della dottrina ritiene che la condizione obiettiva di punibilità, seppure estranea al fatto (condotta, evento in senso proprio, elemento psicologico), è elemento costitutivo del reato, di cui la punibilità è carattere indefettibile. Altra distingue gli elementi essenziali della norma penale da quelli costitutivi di reato, e include tra i primi le condizioni previste dall'art. 44 CP. Ma non offre un'alternativa alla regola, ancorata al dato positivo di cui all'art. 158 CP, che quando è prevista una condizione obiettiva di punibilità, il tempo di consumazione del reato si computa a far data dal suo verificarsi."

Anche in precedenza era stato affermato che "Il momento consumativo dei reati di bancarotta si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto la sentenza di fallimento rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta, e non condizione oggettiva di punibilità. Ne consegue che, in materia di applicazione o di revoca dell'indulto, è alla data della sentenza dichiarativa di fallimento che occorre far riferimento, essendo del tutto ininfluyente che la condotta sia cessata in epoca anteriore" (Sez. 1, sentenza n. 2392 del 11/04/1996, P.G. in proc. Magnini, Rv. 205164), ed ancor prima Sez. 1, sentenza n. 4859 del 27/10/1994, dep. 17/01/1995, Ferrari, Rv. 20019, e Sez. 5, sentenza n. 2487 del 09/12/1982, dep. 22/03/1983, Stabile, Rv. 158009, avevano qualificato la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato, ritenendosi ininfluyente la data di sottrazione dei beni dell'impresa, ai fini della consumazione del reato, dovendosi, invece, ritenere concretizzata la fattispecie penale prevista dalla normativa fallimentare solo quando il reato è completo di tutti i suoi elementi costitutivi, essendo altrimenti irrilevante, ai fini della realizzazione della fattispecie penale, la mera sottrazione dei beni, prima dell'intervento della sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto, a quello specifico momento deve farsi riferimento per verificare se sia applicabile un provvedimento di amnistia o indulto, tenuto conto del termine di efficacia del beneficio.

In realtà la considerazione, contenuta nella motivazione della sentenza Di Maio, citata, rinvia alle divergenti posizioni assunte dalla dottrina dell'epoca circa la qualificazione della condizione obiettiva di punibilità rispetto agli elementi

essenziali del reato, dando atto - come si evince dalla motivazione della sentenza, in precedenza citata - di come parte della dottrina stessa tendesse ad assimilare la menzionata condizione all'alveo degli elementi costitutivi del reato.

In tal senso si era espressa anche giurisprudenza di legittimità ancor più risalente, che aveva ancorato il momento consumativo dei reati, la cui punibilità sia dalla legge subordinata ad una condizione, concomitante o successiva alla esecuzione del fatto - ad eccezione delle condizioni aventi natura estrinseca, quali le condizioni di procedibilità, querela, richiesta ed istanza - al verificarsi della condizione stessa (Sez. 1, ordinanza n. 888 del 11/05/1973, Tintinero, Rv. 124696).

La medesima pronuncia, inoltre, aveva affermato come il reato non si esaurisca unicamente nella condotta umana imposta o vietata, comprendendo, altresì, tutti gli elementi essenziali che compongono la fattispecie, ivi comprese le condizioni obiettive non facenti parte del precetto; ne consegue che il reato stesso si consuma allorquando tutti i predetti elementi vengono realizzati, nel luogo e nel momento in cui si realizza l'ultima componente. In particolare, inoltre, quanto al ruolo svolto dalla condizione di punibilità nell'economia del reato, era stato affermato che esso risulta essere rivelatore del bene giuridico che si è voluto tutelare, la cui lesione o messa in pericolo fa scattare la punibilità della condotta tipica, portando a compimento la previsione legislativa (Sez. 1, ordinanza n. 888 del 11/05/1973, Tintinero, Rv. 124697, Rv. 124698).

In realtà, la nozione di condizione obiettiva di punibilità risulta del tutto sfuggente, sia perché l'art. 44 cod. pen. non ne fornisce una definizione, sia perché gli stessi lavori preparatori risultano assolutamente poco chiari in merito, il che ha consentito il proliferare, in dottrina, di contrastanti punti di vista, direttamente proporzionali all'elasticità del concetto, attraendo la categoria della condizione obiettiva di punibilità nell'alveo degli elementi funzionali all'integrazione del reato, come rilevato anche dalla giurisprudenza sin qui citata. Tuttavia, l'art. 44 cod. pen. si riferisce chiaramente alla "punibilità del reato", per cui appare più coerente con il dettato normativo ritenere che la condizione obiettiva di punibilità sia richiesta al fine di rendere applicabile la pena, a fronte di un reato ontologicamente sussistente e perfetto nei suoi elementi essenziali; al contrario, se si volesse ritenere la condizione di punibilità essenziale per la sussistenza del reato, la disposizione normativa avrebbe parlato di "punibilità del fatto".

Ne discende che per detta ragione si ritiene di non condividere l'orientamento secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento sia una condizione obiettiva di punibilità, proprio in quanto il reato fallimentare, in assenza della sentenza dichiarativa di fallimento, non può essere considerato ontologicamente integrato in tutte le sue componenti essenziali.

In tal senso, peraltro, si erano espresse anche le Sez. U, sentenza n. 2 del 1958, dep. 25/01/1958, Mezzo, Rv. 098004, secondo cui *"La dichiarazione di fallimento, rispetto ai fatti di bancarotta che siano anteriori alla sua pronuncia, costituisce una condizione di esistenza del reato, oltre a determinare la punibilità. Pertanto si differenzia concettualmente dalla condizione obiettiva di punibilità, perché mentre queste presuppongono un reato già perfetto oggettivamente e soggettivamente, essa inerisce, invece, così intimamente alla struttura del reato da qualificare quei fatti, i quali, come fatti di bancarotta sarebbero penalmente irrilevanti fuori del fallimento. Segnando la dichiarazione di fallimento il momento consumativo del reato di bancarotta, e cioè il momento in cui si realizza la fattispecie penale, ne discende, che ove essa sia successiva alla data di applicazione di un decreto di amnistia, detto beneficio è inoperante per il reato di bancarotta semplice, non potendosi ritenere estinto per amnistia un reato che non esista nel momento in cui questa è intervenuta."*

Del tutto chiaramente, quindi, detta pronuncia aveva attratto la sentenza dichiarativa di fallimento nell'area degli elementi costitutivi del reato di bancarotta, pur attribuendo ad essa rilievo determinante ai fini della punibilità della fattispecie, benché non in quanto elemento estraneo alla struttura del reato, ma proprio in quanto elemento qualificante i fatti; proprio in ciò, quindi, la sentenza dichiarativa di fallimento si differenzia, secondo le Sezioni Unite Mezzo, dalla condizione obiettiva di punibilità, la cui nozione si colloca a valle di un reato strutturalmente completo in tutte le sue componenti.

La medesima pronuncia, inoltre, aveva chiarito che *"La condizione obiettiva di punibilità, quali che siano le incertezze in ordine alla esatta nozione della stessa, risponde alla caratteristica di non fare parte dell'insieme degli elementi necessari per la esistenza del reato, questo inteso come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto."* (Sez. U, sentenza n. 2 del 1958, dep. 25/01/1958, Rv. 098005).

Come in precedenza ricordato, sul solco della citata pronuncia - quanto alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato e non come condizione obiettiva di punibilità - si è collocata la successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 5, sentenza n. 478 del 08/05/1968, Giarrappa, Rv. 108678; Sez. 1, ordinanza n. 374 del 20/02/1973, Alessandrini, Rv. 124661; Sez. 5, sentenza n. 9567 del 16/05/1975, Trauchida, Rv. 130944; Sez. 5, sentenza n. 1484 del 09/11/1981, dep. 15/02/1982, Canalicchio; Rv. 152239; Sez. 5, sentenza n. 11237 del 12/10/1984, Caporaso, Rv. 167158, precisando che la precedente elencazione comprende unicamente le sentenze che hanno affrontato la qualificazione della pronuncia di fallimento in riferimento

al profilo concernente l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto), sino al più recente orientamento di segno contrario, inaugurato dalla sentenza Santoro, citata.

Le Sezioni Unite, a loro volta, non sono tornate *ex professo* sull'argomento, se si eccettuano i passaggi motivazionali contenuti in Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398, ed in Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243587. che hanno ribadito l'orientamento delle Sez. U Mezzo quanto alla natura di elemento costitutivo della bancarotta in riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento ed ai provvedimenti alla stessa equiparati.

Più di recente, infine, va segnalato lo snodo motivazionale contenuto nelle Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, secondo cui *"I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (tra le più recenti: Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa."*

Detta argomentazione appare, evidentemente, orientata nel senso di qualificare la sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, benché, tuttavia, la questione sottoposta all'esame del massimo consesso di questa Corte, nel caso in esame, non fosse, specificamente, la natura della sentenza dichiarativa di fallimento.

La presente sede processuale non rende possibile investire della questione le Sezioni Unite, attesa la sostanziale irrilevanza del profilo in esame, stante la possibilità di affrontare e risolvere per altra via, come visto, il motivo di ricorso concernente la possibilità di applicare l'indulto al caso in esame.

Ciò che preme sottolineare, in ogni caso, è come l'aspetto relativo all'applicabilità dell'amnistia e dell'indulto ai reati di bancarotta, vada tenuto distinto da quello relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato, non potendo trarsi dalla disposizione di cui all'art. 158 cod. pen. alcun elemento significativo per poter qualificare la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato ovvero come condizione obiettiva di punibilità.

Al contrario, il fatto che per il reato consumato il termine di prescrizione decorra dal momento stesso della sua integrazione, ossia dal perfezionamento del reato

in tutti i suoi elementi essenziali - e quindi, nel caso della bancarotta prefallimentare, dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento - dovrebbe costituire ulteriore elemento a sostegno della tesi tradizionale in riferimento alla natura della sentenza dichiarativa di fallimento, proprio in quanto il comma successivo della medesima norma - secondo cui "

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata" - in realtà costituisce un argomento a favore della estraneità della condizione obiettiva di punibilità dalla struttura degli elementi essenziali del reato. In caso contrario, infatti, la norma sarebbe stata del tutto superflua, laddove la necessità di specificare che la condizione obiettiva di punibilità vada considerata al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione, costituisce la dimostrazione che, in assenza di detta disposizione, la rilevanza della condizione obiettiva di punibilità sarebbe stata del tutto ininfluenza in riferimento al decorso del termine di prescrizione, in quanto sarebbe stata applicata la disciplina generale di cui al comma primo dell'art. 158 cod. pen.

In tal senso, quindi, il Collegio ritiene che non possa condividersi la motivazione della sentenza Di Maio, citata, che traeva dall'art. 158 cod. pen., un argomento per ritenere che la condizione obiettiva di punibilità fosse da collocare nella categoria, *lato sensu*, degli elementi essenziali del reato.

Il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell'indulto, da parte della sentenza impugnata, va, pertanto, rigettato.

Conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo A3), in quanto estinto per prescrizione, impone che la stessa sentenza vada annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati residui.

Il ricorso, nel resto, va rigettato per le ragioni in precedenza illustrate.


#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo A3) per essere lo stesso estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati residui. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18/05/2018

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Maria Vessicelli

